

considerando che per controllare la destinazione occorre prevedere l'identificazione degli animali importati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 ⁽³⁾, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che per garantire che gli animali non vengano abbattuti è opportuno esigere la costituzione di una cauzione che copra la differenza tra i dazi doganali della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 1012/98 della Commissione del 14 maggio 1998, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna ⁽⁴⁾, prevede all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di

garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento per un determinato periodo degli animali importati, la costituzione di una cauzione pari all'importo specifico dei dazi doganali della TDC; che tale importo non copre l'intera obbligazione doganale in caso di mancato rispetto degli obblighi connessi a tale contingente; che occorre pertanto adattare l'importo della cauzione alla differenza fra i dazi della TDC e i dazi ridotti;

considerando che talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli importatori tradizionali alla parte del contingente oggetto del regolamento suindicato; che occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto a titolo pluriennale, per periodi comprese tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati anni d'importazione, il seguente contingente tariffario per animali originari dei paesi terzi elencati nell'allegato I:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume del contingente (in capi)	Aliquota del dazio doganale
09.4563	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna; razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	7 000	6 % ad valorem

⁽¹⁾ Codici TARIC nell'allegato II.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengano macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 5 600 capi, e del 20 % pari a 1 400 capi.

a) La prima parte (80 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563 nel corso dei trentasei mesi precedenti l'anno d'importazione in causa.

Fatto salvo il disposto del primo comma, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti d'importazione a titolo dell'anno d'importazione che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente;

b) La seconda parte (20 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato, nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa, animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102 dai paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 13.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.